

DELIBERAZIONE 12 LUGLIO 2012
285/2012/S/EEL

ARCHIVIAZIONE DI UN PROCEDIMENTO SANZIONATORIO, IN MATERIA DI ANAGRAFICA DEI PUNTI DI PRELIEVO, AVVIATO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ AZIENDA ENERGETICA VALTELLINA VALCHIAVENNA S.P.A.

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 12 luglio 2012

VISTI:

- l'articolo 2, comma 20, lettera c) e d), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'articolo 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito d.P.R. 244/01);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, n. 111/06 (di seguito: deliberazione 111/06), come successivamente modificata ed integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 6 agosto 2008, ARG/elt 117/08, come successivamente modificata ed integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 18 novembre 2008, ARG/elt 162/08, come successivamente modificata ed integrata;
- la determina del Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità del 26 maggio 2009;
- il Testo integrato della "Regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (*settlement*)", approvato con deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIS);
- la deliberazione dell'Autorità 18 gennaio 2010, VIS 1/10.

FATTO

1. In attuazione della deliberazione dell'Autorità ARG/elt 162/08, con determinazione 26 maggio 2009, il Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità ha avviato un programma di controlli a campione nei confronti di dieci imprese distributrici di energia elettrica, per verificare la corretta

- attuazione dell'art. 37, comma 4, dell'Allegato A alla deliberazione 111/06 - così come modificato dalla deliberazione ARG/elt 162/08 e dell'art. 36, comma 2, del TIS (Testo integrato *settlement*), approvato con deliberazione ARG/elt 107/09, che dal 1 agosto 2009 sostituisce la disposizione precedentemente citata in tema di flusso informativo dell'anagrafica dei punti di prelievo di energia elettrica.
2. Dall'esame della documentazione acquisita nell'ambito della suddetta attività, è emerso che le citate disposizioni sono state violate dalle predette imprese, tra cui Azienda Sondriese Multiservizi S.p.A., oggi Azienda Energetica Valtellina Valchiavenna S.p.A. (di seguito anche: AEVV) a seguito di scissione mediante trasferimento a quest'ultima, con effetto dall'1 gennaio 2011, delle attività di distribuzione e misura dell'energia elettrica ed estinzione della prima mediante fusione per incorporazione in altra società.
 3. Pertanto, con deliberazione VIS 1/10, l'Autorità ha avviato, nei confronti di Azienda Sondriese Multiservizi S.p.A., oggi AEVV, un procedimento per l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria e per l'adozione di eventuali provvedimenti prescrittivi per le seguenti contestazioni:
 - a) dal mese di maggio 2009, non ha osservato le specifiche relative al file elettronico e le modalità di compilazione dei campi del record del punto di prelievo, di cui al punto 4, dell'Appendice 1, della deliberazione 111/06 e, successivamente, del TIS (di seguito: Appendice 1); segnatamente, per il suddetto periodo non ha indicato l'area di riferimento di cui alla lett. b. e il mese di settembre non ha indicato i coefficienti di ripartizione del prelievo nei punti di prelievo (di seguito: CRPP) secondo le modalità di cui alla lettera k.;
 - b) nel mese di giugno 2009, non ha osservato i termini previsti per la messa a disposizione dei dati agli utenti del dispacciamento.
 4. Con nota 12 febbraio 2010 (prot. Autorità n. 6850), la società ha chiesto di accedere agli atti del procedimento e di essere ascoltata in audizione finale avanti al Collegio.
 5. In data 12 marzo 2010 (prot. Autorità n. 10960), è stato consentito l'accesso agli atti del procedimento.
 6. Nel corso dell'istruttoria, la società ha depositato una memoria (prot. Autorità n. 12920 del 29 marzo 2010).
 7. Con nota 25 ottobre 2011 (prot. Autorità n. 27395), il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del d.P.R. 244/01, ha comunicato alla società le risultanze istruttorie.
 8. In data 18 novembre 2011, la società ha depositato un'ulteriore memoria (prot. Autorità n. 30045 del 18 novembre 2011).
 9. L'audizione finale davanti al Collegio si è svolta in data 24 novembre 2011.
 10. Successivamente, la società ha depositato una nota (prot. Autorità n. 33493 del 21 dicembre 2011) in risposta ad una richiesta di informazioni del responsabile del procedimento (prot. Autorità n. 32491 del 13 dicembre 2011).

VALUTAZIONE GIURIDICA

11. Ai sensi dell'art. 37, della deliberazione 111/06, le imprese distributrici tengono un registro elettronico dei punti di prelievo localizzati nel loro ambito di

competenza, organizzato con un codice alfanumerico identificativo omogeneo su tutto il territorio nazionale (c.d. codice POD, *point of delivery*) e comunicano, mensilmente, a ciascun utente del dispacciamento, l'elenco dei punti di prelievo nella titolarità di tale utente iscritti nel predetto registro ed appartenenti ad un medesimo punto di dispacciamento e le informazioni caratteristiche di tali punti (c.d. flusso anagrafica), indispensabili non solo ai fini del dispacciamento, ma anche per lo svolgimento dell'attività commerciale di acquisto e di vendita dell'energia elettrica.

12. In considerazione dell'importanza che tale comunicazione è andata assumendo, al fine di garantire un ordinato e completo trasferimento, all'utente del dispacciamento, delle informazioni essenziali alle proprie attività, con la deliberazione ARG/elt 162/08, l'Autorità ha modificato l'art. 37, comma 4, della deliberazione 111/06, prevedendo che tutte le imprese distributrici comunichino a ciascun utente del dispacciamento, entro il sest'ultimo giorno del mese precedente a quello di competenza, il flusso anagrafica "in unico documento di formato elettronico secondo le specifiche e le modalità di cui all'Appendice 1". Dal 1 agosto 2009 detto obbligo è disciplinato dall'art. 36, comma 2, del TIS (e dall'Appendice 1 al TIS medesimo), che contiene un'analoga previsione.
13. In particolare, l'Appendice 1 citata, recante "Specifiche flusso informativo", definisce:
 - a) le caratteristiche (quantità, formato, intestazione, struttura, informazioni) del file elettronico con cui vengono trasmesse le informazioni agli utenti del dispacciamento (punto 1 dell'Appendice);
 - b) l'obbligo delle imprese distributrici di custodire ed archiviare per almeno 5 anni i file di cui al punto 1 (punto 2 dell'Appendice);
 - c) il trasferimento dei predetti file via posta elettronica certificata (PEC) o con soluzioni basate su tecnologia web che garantiscano la tracciabilità dell'invio, la possibilità di riscontro fra le parti della comunicazione e dei suoi contenuti (punto 3 dell'Appendice);
 - d) le modalità di compilazione dei campi (ad esempio: mittente, area di riferimento, utente del dispacciamento, mese di competenza, POD, codice fiscale, partita IVA, tipo di misuratore, trattamento mese, trattamento mese successivo, CRPP) del c.d. "record del punto di prelievo" contenuto nel file di invio dei dati (punto 4 dell'Appendice).
14. Con la medesima deliberazione ARG/elt 162/08 (punto 2), è stato stabilito il termine di 180 giorni per l'adeguamento, da parte delle imprese distributrici, delle procedure e dei sistemi informatici alle disposizioni di cui al nuovo art. 37, comma 4, della deliberazione 111/06; adeguamento che avrebbe dovuto, pertanto, essere concluso entro il 17 maggio 2009.
15. Invece, dall'esame dei file elettronici inviati dalla società nell'ambito dell'attività di verifica svolta dagli uffici, non risultavano rispettati:
 - i. dal mese di maggio 2009, non ha osservato le modalità di compilazione dei campi del record del punto di prelievo, di cui al punto 4 dell'Appendice 1 della deliberazione 111/06 e, successivamente, del TIS (di seguito: Appendice 1); segnatamente, per il suddetto periodo non ha indicato l'area di riferimento di cui alla lettera b. e il mese di settembre non ha indicato i CRPP secondo le modalità di cui alla lettera k.;

- ii. nel mese di giugno 2009, non ha osservato i termini previsti per la messa a disposizione dei dati agli utenti del dispacciamento (articolo 37, comma 4, della deliberazione 111/06 e dall'articolo 36, comma 2, del TIS).
16. Tuttavia gli atti successivamente acquisiti dimostrano che AEVV, nel corso dei 180 giorni di cui al punto 2, della deliberazione ARG/elt 162/08, si sia con la dovuta diligenza attivata per conformarsi alle disposizioni della deliberazione ARG/elt 162/08, che, per la prima volta, specificavano le modalità di comunicazione del flusso anagrafica. In particolare, gli allegati alla nota del 3 gennaio 2012 (mail del 24 novembre 2008) evidenziano come la società si sia adoperata, sin dal novembre 2008, per adeguare i sistemi informatici alle nuove regole. Il nuovo modulo informatico è stato però presentato soltanto il 9 giugno 2009, quando il termine dei 180 giorni di cui al punto 2, della deliberazione ARG/elt 162/08 era appena scaduto. La società ha quindi terminato il procedimento di attuazione degli obblighi in materia di flusso anagrafica il 15 dicembre 2009. Ne consegue che la condotta della società ha sostanzialmente rispettato il bene giuridico tutelato dalla regolazione, risultando di fatto inoffensiva rispetto allo stesso.
 17. Poiché a partire dal 15 dicembre 2009 - così come risulta dalla memoria 18 novembre 2011 (prot. Autorità n. 30045) - le anagrafiche risultano conformi al punto 4, dell'Appendice 1, non sussiste l'esigenza di adottare il provvedimento prescrittivo prospettato al punto 1, lettera b), della deliberazione di avvio del procedimento

DELIBERA

1. si archivia, nei termini di cui in motivazione, il procedimento avviato con deliberazione VIS 1/10, nei confronti di Azienda Energetica Valtellina Valchiavenna S.p.A., per l'accertamento della violazione dell'art. 37, comma 4, dell'Allegato A alla deliberazione 111/06, così come modificato dalla deliberazione ARG/elt 162/08 e dell'art. 36, comma 2, del TIS (Testo integrato *settlement*), approvato con deliberazione ARG/elt 107/09 e del punto 2 della deliberazione ARG/elt 162/08;
2. non si ravvisa l'esigenza di adottare il provvedimento prescrittivo di cui al punto 1, lettera b), della deliberazione VIS 1/10 di avvio del procedimento;
3. il presente provvedimento è notificato, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, ad Azienda Energetica Valtellina Valchiavenna S.p.A., con sede legale in via Sant'Agostino 13, 23037 Tirano (SO) e pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

12 luglio 2012

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni